

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 390-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti, adottato a Strasburgo il 24 marzo 1971

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge ha per oggetto l'autorizzazione per la ratifica dell'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti, adottata a Strasburgo il 24 marzo 1971; entra in vigore l'anno successivo al deposito degli strumenti di ratifica secondo l'articolo 13 della Convenzione avendo per durata la stessa della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, secondo l'articolo 14.

L'onere di applicazione è valutato in 45 milioni e col presente disegno di legge si autorizza il Ministro del tesoro ad apportare la relativa variazione di bilancio con la conseguente riduzione al capitolo n. 6856, per l'anno in corso.

Il valore politico dell'accordo è esplicitamente sottolineato nella premessa dell'atto stesso in vista dell'incremento della cooperazione internazionale, della armonizzazione dei sistemi giuridici nel campo della proprietà industriale, tenuto anche conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo; attraverso un sistema uniforme di classificazione dei brevetti, dei certificati di autore di invenzioni, dei modelli di utilità e dei certificati di utilità.

L'accordo è il risultato della conferenza diplomatica svoltasi a Strasburgo dal 15 al 24 marzo 1971: vi parteciparono le delegazioni di 37 paesi ed ebbe l'adesione di molti altri.

Si tratta della trasformazione della Convenzione già ricordata, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 su iniziativa del Consiglio d'Europa e tra i paesi membri del Consiglio stesso, ratificata in Italia con legge 19 ottobre 1956, n. 1357: a tale Convenzione si vuole attribuire, infatti, come è stato detto, una « vocazione universale ».

Iniziative per raggiungere tale obiettivo furono prese sino dal 1968 tra il Consiglio d'Europa e gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale con l'intervento dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale.

Il nuovo accordo assume un carattere universale per facilitare l'adozione della classificazione dei brevetti sul piano mondiale e garantisce perfetta uguaglianza ai contraenti.

Dall'analisi dell'articolato mi sembra di poter individuare i seguenti elementi caratteristici.

Con il valore amministrativo della classificazione dei brevetti — previsto dall'accordo — si facilita la collaborazione tra gli organi preposti alla concessione di brevetti ed alla loro documentazione.

Ciascun paese ha facoltà di applicare la classificazione come sistema principale o ausiliario al proprio sistema nazionale, con lo obbligo tuttavia di far figurare nei documenti brevettuali i simboli internazionali.

Sono previste al punto 4 dell'articolo 4 ipotesi di riserva, previa dichiarazione all'atto della ratifica o dell'adesione all'accordo da parte degli Stati contraenti.

È prevista la possibilità di modificare la classificazione e a tale scopo è stato costituito un comitato di esperti che inoltre ha compiti di assistenza per i paesi membri in generale e in particolare per i paesi via di sviluppo, a seconda delle loro necessità.

Questo per quanto riguarda la classificazione; dal punto di vista dell'organizzazione l'accordo costituisce un'Unione particolare.

Questa si inserisce nell'ambito della Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che raggruppa tutti i paesi; ha un'assemblea di delegati (uno per ciascun paese, assistito dal supplente, da consiglieri ed esperti) per il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente accordo; comprende inoltre un ufficio internazionale che ha compiti amministrativi ed organizzativi ed un direttore generale il quale rappresenta l'Unione; deve redigere un bilancio preventivo per finanziare il quale sono previste varie forme di entrate: la prima è costituita dai contributi dei singoli paesi in relazione alla classe cui appartengono secondo l'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

La Commissione affari esteri si è pronunciata unanime in senso favorevole ed a suo nome il relatore chiede al Senato la approvazione del provvedimento che autorizza ratifica ed esecuzione.

SANTI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

20 aprile 1977

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

GIACOMETTI

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti, adottato a Strasburgo il 24 marzo 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decor-

rere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni annui, si farà fronte, nell'anno finanziario 1977, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.